

Allegato "A"

**SCHEMA DI ACCORDO TERRITORIALE
ai sensi dell'art. 43 della L.R. 24/2017**

**P.I.A.E.
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
con VALORE ed EFFETTI DI P.A.E. del COMUNE / dell'UNIONE DI ...
ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/2004**

TRA

- la PROVINCIA di RAVENNA rappresentata da ----- in qualità di -----, a ciò autorizzato con Atto del Presidente n. ----- del----- (d'ora in poi "Provincia")

E

- il COMUNE / l'UNIONE DI ----- rappresentato da ----- in qualità di ----- a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. ----- del ----- (d'ora in poi "Comune" / "Unione")

Premesso che:

- La Legge Regionale 17 Luglio 1991, n. 17 "*Disciplina delle attività estrattive*" affida alle Province il compito di elaborare ed approvare il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (d'ora in poi P.I.A.E);
- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 75 del 26/07/2005 veniva approvato, secondo le procedure previste dall'articolo 27, comma 1, della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, il P.I.A.E. 2003-2012 della Provincia di Ravenna, comprensivo del Rapporto Ambientale redatto ai sensi dell'art. 13, Titolo II, del D.Lgs. 152/2006, come variato con successiva Delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 03/03/2009 e che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 03/08/2017 la Provincia provvedeva ad eseguire la verifica quinquennale del P.I.A.E.;

Atteso che:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" all'art. 1, comma 85, lett. a), prevede che "*Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:*
a. *pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;*";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni*" al comma 6 dell'art. 15 dispone che "*La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di pianificazione infra-regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive)*";

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Ritenuto che:

- Dopo l'entrata in vigore della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 *“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”* e nell'attesa della sostituzione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) con il Piano Territoriale di Area Vasta (P.T.A.V.) come normativamente prescritto dalla medesima, si deve ritenere possibile l'avvio di procedimenti di variante al P.I.A.E., posto che il P.I.A.E., pur essendo definito dall' art. 23, comma 1, L.R. n. 7/2004 *“parte del P.T.C.P.”*, è un Piano la cui sussistenza e la cui possibilità di approvazione autonoma sono previste, sia dalla L.R. n. 17/1991 sia dalla n. L.R. 7/2004, indipendentemente dal passaggio dai P.T.C.P., P.T.A.V. (o P.T.M.) della nuova legge urbanistica regionale;
- Il procedimento da utilizzare per la definizione e l'approvazione della variante al P.I.A.E. non può più essere quello di cui all'art. 27 dell'abrogata L.R. n. 20/2000 bensì, a norma dell'art. 43 della L.R. n. 24/2017, quello definito per la generalità dei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dagli artt. 43-47 della medesima;

Vista la *“Convenzione per l'elaborazione della variante generale del Piano infraregionale delle attività estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Ravenna”* con L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna che opera per mezzo del Centro Tematico Regionale Metrologia Rifiuti e Siti Contaminati appartenente alla Direzione Tecnica (nel seguito denominata ARPAE-DT) sottoscritta dal Dirigente del settore LL.PP. in data 06/04/2020 Rep. 9421 P.G. a ciò autorizzato con Atto del Presidente della Provincia n. 24 del 10/03/2020 che approvava in schema la convenzione *de qua*;

Rilevato che:

- La Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 *“Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali”*, all'art. 23 stabilisce che il P.I.A.E. *“può assumere, previa intesa con i Comuni, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (P.A.E.), rinviando alle procedure di cui all'art. 21 LR 20/00 2°, 3°, 4° comma per il perfezionamento dell'intesa stessa”*;

e che:

- Con nota P.G. n. 27245 del 04/11/2020, ARPAE-DT si è resa disponibile ad aderire all'opzione indicata all'art. 23 della L.R. n. 7/2004, con conseguente integrazione degli oneri finanziari previsti nella Convenzione succitata di un importo pari ad € 1.500,00 per ogni sito estrattivo;

Preso atto che:

- La previsione normativa da ultimo citata
 - è stata presentata e validata negli *“Obiettivi strategici”* contenuti nel *“Documento preliminare: stato pianificazione comunale, disponibilità residue, fabbisogni, obiettivi”* della Variante Generale del Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Ravenna (P.I.A.E.), approvato con Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 82 del 24/08/2020 ove si legge che *“Al riguardo la Provincia di Ravenna, nel suo ruolo di servizio e di coordinamento per i Comuni, si rende disponibile ad aderire all'opzione indicata all'art. 23 L.R. 7/2004 facendo assumere al P.I.A.E. il valore e gli effetti del Piano comunale delle attività estrattive, qualora i comuni interessati*

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

convengano su tale opzione”;

- si è tradotta nella proposta di cui alla nota P.G. n. 29604 del 25/11/2020 con la quale la Provincia ha proposto ai Comuni l’adozione e la sottoscrizione di un Accordo Territoriale, mediante preliminare adesione allo Schema di Accordo Territoriale da approvarsi con delibera di Consiglio Comunale, in cui la Provincia di Ravenna, dando attuazione al principio della “concertazione istituzionale”, definisce l’attività tecnico-amministrativa per l’approvazione del P.I.A.E. da valersi anche quale P.A.E., e segnatamente:
 - le attività tecniche ed operative a carico di ciascun ente e i tempi di espletamento;
 - la ripartizione delle spese derivanti dall’attività di copianificazione;
 - la costituzione di un Gruppo di Lavoro paritetico tramite individuazione di referente;
 - l’individuazione di ARP.A.E.-DT, incaricata della elaborazione della documentazione grafica e normativa;
 - le modalità di accesso ai documenti elaborati, gli studi, i dati e le informazioni utili alla elaborazione del P.I.A.E. con valenza di P.A.E..

**Tutto ciò premesso ed accettato
quale parte integrante del presente Accordo Territoriale,**

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 PREMESSE

1.1 Il presente Accordo Territoriale regola l’attività di pianificazione, fermo restando che la stessa dovrà conformarsi alle fonti normative e regolamentari vigenti.

1.2 Le parti concordano che la Variante generale al P.I.A.E. abbia la valenza di P.A.E. del Comune di, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 7/2004.

ART. 2 OGGETTO

2.1 Col presente Accordo Territoriale la Provincia e il Comune danno attuazione allo Schema di Accordo Territoriale richiamato in premessa

2.2 Il presente Accordo Territoriale definisce:

- la procedura per la definizione del P.I.A.E. a valenza P.A.E. (d’ora in poi P.I.A.E./P.A.E.);
- i tempi per la conclusione del procedimento per l’approvazione del P.I.A.E./P.A.E.;
- le forme di collaborazione, in particolare costituzione e modalità operative del Gruppo di Lavoro paritetico mediante individuazione dei rispettivi referenti;
- l’individuazione di ARP.A.E.-DT quale incaricata dell’elaborazione della documentazione grafica e normativa;
- la determinazione della spesa per la redazione del P.I.A.E./P.A.E. che deve essere corrisposta alla Provincia dal Comune.

2.3 Le parti riconoscono la necessità di omogeneità territoriale della programmazione in materia di attività estrattive nonché di giungere in tempi brevi all’approvazione di un nuovo strumento di programmazione e pianificazione delle attività estrattive, obiettivo che ha indotto il Comune ad avvalersi della possibilità di cui all’art. 23, comma 2, della L.R. n. 7/2004 e che dovrà, quindi, regolare

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

l'attività della Provincia.

ART. 3 PROCEDURA E TEMPI.

3.1 Il titolare del procedimento relativo al P.I.A.E./P.A.E. per il Comune aderente al presente Accordo Territoriale è la Provincia e ad essa compete regolare l'attività tecnico-amministrativa conseguente, assicurando la massima trasparenza, partecipazione e celerità, stante la riconosciuta necessità di approvare, quanto prima, il P.I.A.E. /P.A.E..

3.2 Le parti concordano che le scelte di dettaglio e la predisposizione degli strumenti di settore avverranno assicurando la massima partecipazione del Comune, improntando l'attività alla concertazione e copianificazione, in particolare attraverso l'istituzione del Gruppo di Lavoro paritetico di cui al successivo art. 5.

3.3 Il Comune si impegna a fornire alla Provincia, tramite i suoi rappresentanti individuati e designati nel Gruppo di Lavoro paritetico, la massima collaborazione al fine di consentirle di disporre di tutti i dati necessari per la elaborazione del P.I.A.E./P.A.E..

In particolare il Comune si impegna:

a) a fornire alla Provincia i documenti, anche in formato elettronico, relativi ai P.A.E. già approvati, qualora siano nella sua disponibilità;

b) ad inoltrare ogni altro documento utile per la redazione del P.I.A.E./P.A.E..

Resta inteso che è onere del Comune far pervenire detta documentazione nei tempi che verranno comunicati con congruo anticipo dalla Provincia, così da non intralciare e/o ritardare la procedura per l'elaborazione e la redazione del P.I.A.E..

3.4 Sottoscritto l'Accordo Territoriale, la Provincia avvierà il lavoro del Gruppo di Lavoro paritetico d'intesa con ARP.A.E.-DT al fine di addivenire quanto prima alla stesura degli elaborati e relative norme.

3.5 Successivamente all'Assunzione del P.I.A.E./P.A.E., tutti gli elaborati verranno trasmessi al Comune per il deposito e la pubblica visione. La visione della documentazione sarà consentita a chiunque ne faccia richiesta, sia presso la sede del Comune che presso il Servizio Programmazione Territoriale della Provincia. Il termine per la presentazione delle osservazioni verrà indicato nella comunicazione di trasmissione della documentazione e nell'avviso di deposito.

3.6 Al fine di semplificare l'attività di informazione a singoli cittadini, associazioni di categoria ed ogni altro avente diritto, la Provincia fornirà al Comune ogni chiarimento e si renderà disponibile a promuovere e a partecipare ad incontri presso la sede comunale o presso la sede del Servizio Programmazione Territoriale della Provincia.

3.7 Per semplificare e snellire le procedure, il Comune, attraverso l'URP o altro ufficio designato, invierà le richieste di accesso e copia dei P.I.A.E./P.A.E. al Servizio Programmazione Territoriale della Provincia che provvederà a predisporre la documentazione richiesta, previa corresponsione delle sole spese di riproduzione.

3.8 La Provincia, decorso il termine per la presentazione delle osservazioni, invierà a ciascun Comune il testo di quelle relative all'ambito territoriale di riferimento, per acquisire, in ragione dei principi di partecipazione e copianificazione, suggerimenti e chiarimenti. L'istruttoria e l'approvazione delle controdeduzioni è di competenza della Provincia che terrà conto, nella stesura delle stesse, delle valutazioni espresse dai rappresentanti del Comune nel Gruppo di Lavoro paritetico.

3.9 L'attività del Gruppo di Lavoro paritetico assume rilievo anche ai fini della stesura finale, da parte della Provincia, della proposta di Piano come controdedotto, fondata nella piena conoscenza degli esiti della consultazione, dei contributi e proposte raccolti nella prima fase, da adottarsi, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della L.R. n. 24/2017, con Delibera di Consiglio Provinciale.

3.10 Successivamente all'espressione dell'Intesa Finale da parte del Consiglio Comunale sui contenuti afferenti alle proprie competenze del P.I.A.E./P.A.E. come sopra adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 51 della L.R. n. 24/2017, la Provincia procederà alla approvazione del P.I.A.E. /P.A.E., a seguito delle eventuali modifiche in recepimento della valutazione di sostenibilità integrata

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

del Piano espressa nel parere del Comitato Urbanistico Regionale (C.U.R.).

3.11 Al fine di garantire l'autonomia decisionale delle parti (Comune e Provincia) nonché assicurare l'efficienza e la celerità del procedimento di approvazione del P.I.A.E./P.A.E., viene riconosciuta al Comune la facoltà di recedere dal presente Accordo Territoriale, mediante deliberazione del Consiglio Comunale e tempestiva comunicazione alla Provincia di Ravenna. Dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca verrà interrotta l'attività preordinata alla approvazione del P.I.A.E./P.A.E. del Comune. Il Comune è tenuto a tenere indenne la Provincia dalle spese sostenute e dai maggiori costi che dovranno essere sostenuti in ragione delle attività poste in essere in attuazione del presente Accordo Territoriale.

3.13. Nel caso in cui il Comune receda dal presente Accordo Territoriale la Provincia ne darà atto nella delibera di approvazione del P.I.A.E. al fine di fare cessare gli effetti derivanti dall'adozione (misure di salvaguardia).

ART. 4 PRINCIPI E CRITERI DELLA PIANIFICAZIONE

4.1 La redazione del P.I.A.E./P.A.E. dovrà dare attuazione ai principi e criteri, obiettivi e strategie definiti nel "*Documento preliminare: stato pianificazione comunale, disponibilità residue, fabbisogni, obiettivi*" della Variante Generale del Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Ravenna (P.I.A.E.), approvato con Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 82 del 24/08/2020 in premessa citato, e trasfusi nei documenti da questa approvati.

4.2 Le parti riconoscono che attraverso la contestualità della predisposizione del P.I.A.E. e P.A.E. si perseguono diversi risultati positivi:

- riduzione dei tempi del procedimento di approvazione del P.A.E.;
- riduzione dei costi;
- uniformità dei linguaggi e della disciplina attuativa;
- omogeneizzazione della disciplina territoriale.

ART. 5 GRUPPO DI LAVORO PARITETICO

5.1 In ragione di quanto previsto dall'art. 2 dell'Accordo Territoriale e per assicurare l'attuazione nelle singole fasi del procedimento, dei principi di coproduzione, concertazione e partecipazione, il Comune e la Provincia costituiscono un Gruppo di Lavoro paritetico, strumento consultivo e operativo della Provincia per la stesura del P.I.A.E./P.A.E..

5.2 Il Gruppo di Lavoro di lavoro è chiamato a esprimersi in relazione all'ambito territoriale comunale ed è formato da:

- n. 1 rappresentante provinciale individuato nel Responsabile dell'Ufficio di Piano, o suo delegato, costituito con Provvedimento del Presidente n. 62 del 19/12/2019 ;
- n. 1 rappresentanti del Comune / Unione dei Comuni, individuato
- n. 1 referente tecnico ARP.A.E.-DT;

5.3 Agli incontri del Gruppo di Lavoro potranno assistere coloro che hanno il compito di redigere materialmente gli elaborati tecnici e normativi del P.I.A.E./P.A.E., così da rendere disponibile il materiale già predisposto e assumere le opportune informazioni per la fase di definizione degli elaborati e delle norme di attuazione.

5.4 Data la competenza della Provincia e la titolarità del procedimento relativo all'approvazione del P.I.A.E. da valersi anche quale P.A.E., compete al Responsabile dell'Ufficio di Piano della Provincia di Ravenna la conduzione e convocazione del Gruppo di Lavoro.

5.5 L'attività del Gruppo di Lavoro paritetico deve essere ordinata alla massima celerità ed efficienza. Qualora all'incontro non si presenti nessuno dei rappresentanti del Comune, la Provincia potrà procedere sulla base dell'istruttoria dei propri uffici.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

5.6 La riunione del Gruppo di Lavoro, qualora ritualmente convocata, si potrà svolgere a prescindere dal numero dei presenti; il Gruppo di Lavoro è chiamato ad esprimersi in relazione ad ogni profilo ritenuto meritevole.

5.7 I componenti del Comune presenti nel Gruppo di Lavoro riceveranno le informazioni e la documentazione predisposta per la definizione del P.I.A.E./P.A.E.. Coloro che partecipano al Gruppo di Lavoro paritetico sono tenuti alla massima riservatezza e a non diffondere o comunicare a soggetti terzi la documentazione acquisita.

5.8 Il calendario degli incontri del Gruppo di Lavoro verrà redatto dalla Provincia, in quanto ente titolare del procedimento P.I.A.E./P.A.E., ferma restando la necessità di assicurare adeguati momenti di approfondimento e la massima partecipazione.

ART. 6 ARP.A.E.

6.1 Il Comune di accetta e, attraverso l'Accordo Territoriale, sottoscrive l'incarico conferito dalla Provincia di Ravenna ad l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (ARP.A.E.-DT), nella *“Convenzione per l'elaborazione della variante generale del Piano infraregionale delle attività estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Ravenna”* sottoscritta dal Dirigente del settore LL.PP. in data 06/04/2020 Rep. 9421 P.G. n. 9421 del 06/04/2020 a ciò autorizzato con Atto del Presidente della Provincia n. 24 del 10/03/2020, autorizzando la medesima Agenzia alla predisposizione dei documenti tecnico-normativi a valere quale pianificazione comunale in materia di attività estrattive.

ART. 7 SPESE

7.1 Il Comune di si impegna ad elaborare e a fornire eventuali documenti tecnici che si ritenessero necessari per il P.A.E. e a prevedere nel bilancio dell'anno 2020/2021 la somma di euro (...../00) pari alla quota da versare alla Provincia per le attività di cui sopra, calcolate nell'importo pari a € 1.500,00 per ogni sito estrattivo comunale la cui pianificazione assumerà anche valore di P.A.E..

7.2 La somma sopra indicata, stimata e calcolata *una tantum* da ARP.A.E.-DT giusta nota P.G. n. 27245 del 04/11/2020, comporterà un'integrazione degli oneri finanziari previsti a carico della Provincia di Ravenna nella *“Convenzione per l'elaborazione della variante generale del Piano infraregionale delle attività estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Ravenna”* con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (ARP.A.E.-DT) sottoscritta dal Dirigente del settore LL.PP. in data 06/04/2020 Rep. 9421 P.G. n. 9421 del 06/04/2020 a ciò autorizzato con Atto del Presidente della Provincia n. 24 del 10/03/2020.

7.3. Nell'ipotesi di revoca dell'adesione al procedimento P.I.A.E./P.A.E., disciplinato dal presente Accordo Territoriale, o di mancata sottoscrizione dell'intesa che precede l'approvazione del P.I.A.E./P.A.E., le parti si impegnano a definire bonariamente la quota di spesa da corrispondere da parte del Comune alla Provincia per rimborsare quest'ultima delle spese sostenute per la redazione del P.A.E..

ART. 8 INTESA FINALE

8.1 le parti danno atto che successivamente al presente Accordo Territoriale e prima dell'approvazione del P.I.A.E./P.A.E. dovrà essere acquisita l'intesa ex art. 51 della L.R. n. 24/2017, da esprimersi nell'ambito del CUR alla proposta di piano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43, comma 2, della L.R. n. 24/2017.

8.2 Nell'ipotesi di intervenuta revoca dell'adesione al presente Accordo Territoriale o di mancata

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

sottoscrizione dell'Intesa, la Provincia procederà ai sensi dell'art. 3.13.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Il presente Accordo Territoriale potrà essere modificato, qualora sia necessario, con atto espresso delle parti.

8.2 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo Territoriale.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA PROVINCIA DI RAVENNA

PER IL COMUNE / UNIONE DI COMUNI

*IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE*

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
